



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 R.D.

**OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF. Determinazione applicazione
aliquota anno 2020.**

L'anno **duemilaventi** ed addì **ventiquattro** del mese di **agosto** in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **10:00**, nelle persone di:

VENTURA MASSIMILIANO	P	PORCU NATASCIA TAMARA	P
STERA ALESSIO	P	PRANTEDDU ERIZIO	P
MOI MATTEO	P	NEZITI PATRIZIA	P
VILLASANTA DANIELA	P	SABA FABRIZIO	A
PISU ILARIA OTTAVIA	A	MASCIA ISANGELA	A
MELIS MARTINA	P	SORU STEFANO	A
CONGIU ILENIA	P	COCCO DANIELA	A
CATZEDDU ROSSANO	P	STERA ATTILIO	P
USAI ATTILIO	A		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Ordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2020;

A tal proposito, visti:

l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, mediante il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 295 del 17/12/2019)

il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

il D.L. 18/2020 del 17/03/2020 pubblicato in G.U. n°70 del 17/03/2020 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), che differisce al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, del D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Preso atto che consequenzialmente a ciò, in relazione a quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale prevede, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per lo stesso esercizio, le tariffe, le aliquote d'imposta etc, dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi, all'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, essendo gli stessi, propedeutici all' approvazione dello stesso documento (bilancio);

Richiamati:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Considerato quanto disposto dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze, entro il 15 dicembre di ogni anno, ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del succitato decreto, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,

confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.»

;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IRPEF rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale, n. 4 del 21/03/2019, con la quale l'Ente ha provveduto a determinare per l'anno 2019 l'applicazione dell'aliquota IRPEF così come in appresso rappresentato:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,4%
- un limite di esenzione per contribuenti con reddito imponibile IRPEF inferiore o uguale a €. 10.000,00 (al fine di venire incontro alle categorie socialmente/economicamente più deboli, dando atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF,

superiori al limite stabilito, dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite);

Considerato che, in relazione a quanto significato, occorre determinare per l'anno di imposta 2020, l'aliquota e l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF

Preso atto che, a seguito dell'improvvisa emergenza legata all'epidemia da Covid-19, che ha causato una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, pertanto anche per il nostro territorio nazionale, come conseguenza, ha determinato un grave shock per l'intera economia;

Considerato che tale emergenza in seno all'economia, investe diversi canali. Infatti lo shock registrato interessa tra l'altro, sia la diminuzione dell'offerta dovuta alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, sia la contrazione della richiesta da parte dei cittadini consumatori giacchè, questi ultimi, si trovano in condizioni di sofferenza per la riduzione della possibilità di spesa a causa della flessione registrata a livello occupazionale;

Preso atto che, per le cause succitate, consistenti saranno le riduzioni dei redditi familiari, che porteranno una certa, nonché consistente, riduzione delle entrate tributarie/patrimoniali da parte dei Comuni;

Considerato che, a causa di tali problematiche sorte, ci si auspica che lo Stato, così come ha fatto intendere attraverso le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da più Ministri, intervenga a sostegno sia dell'economia (settore produttivo), che dei Comuni mediante il trasferimento di ingenti risorse finanziarie atte ad affrontare l'inquietudine che regna per il problema COVID-19;

Preso atto che occorre stare vicini alla collettività amministrata, sostenendone i bisogni e le necessità;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che, a seguito di un'attenta analisi effettuata, pur avendo monitorato il contenimento di diverse tipologie di spesa, al fine di poter garantire seppure con forti limitazioni, pertanto in condizioni di mancata libertà di decisione, un necessario nonché obbligatorio mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici e strumentali da erogare alla collettività, si rende necessario applicare, anche per l'anno 2020, l'addizionale comunale all'IRPEF, tuttavia riducendo la relativa aliquota allo 0,3 %, rispetto all'anno 2019 che risulta determinata nella misura dello 0,4 %;

Preso altresì atto che risulta opportuno determinare un limite di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF inferiore o uguale a €. 10.000,00 (al fine di venire incontro alle categorie socialmente/economicamente più deboli, dando atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF, superiori al limite stabilito, dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite);

Accertato che, il gettito derivante dall' applicazione dell'Addizionale nella misura dello 0,3 %, al netto della fascia di esenzione (€ 10.000,00) consente di determinare, a livello previsionale, in € 150.000,00 (eurocentocinquantamila,00) l'importo in entrata, da considerare quale entità finanziaria fondamentale atta a garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi da erogare alla collettività amministrata;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."

Atteso altresì che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, la determinazione/applicazione delle aliquote IRPEF rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto altresì:

il D.Lgs 267/2000, e nello specifico:

l'Art. 42 , rubricato : "Attribuzioni dei Consigli";

il regolamento di contabilità;

l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

lo statuto comunale;

PROPONE

Riguardo l'anno 2020, con effetto dal 1° gennaio:

di determinare, l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepercento/00), altresì definendo così come per l'anno 2019, che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo risultante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a € 10.000,00, dando atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui, in presenza di redditi considerati ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (€10.000,00), dovrà essere corrisposta l'addizionale sull'intero reddito e non sulla parte eccedente tale limite;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il proponente
Il Sindaco
Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Il Sindaco Sig. Ventura Massimiliano espone il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"Addizionale comunale IRPEF. Determinazione applicazione aliquota anno 2020"**, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l'approvazione della proposta anzidetta;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = N° 11 (assenti i Consiglieri Sigg.: Usai - Cocco - Pisu - Soru - Mascia - Saba)
Votanti = N° 10
Voti favorevoli = N° 10
Voti contrari = N° 0
Astenuti = N° 1 (Stera Attilio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: "**Addizionale comunale IRPEF. Determinazione applicazione aliquota anno 2020**":

Riguardo l'anno 2020, con effetto dal 1° gennaio:

di determinare, l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepercento/00), altresì definendo così come per l'anno 2019, che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo risultante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a €. 10.000,00, dando atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui, in presenza di redditi considerati ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (€.10.000,00), dovrà essere corrisposta l'addizionale sull'intero reddito e non sulla parte eccedente tale limite;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

Si procede alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = N° 11 (assenti i Consiglieri Sigg.: Usai - Cocco - Pisu - Soru - Mascia - Saba)
Votanti = N° 10
Voti favorevoli = N° 10
Voti contrari = N° 0
Astenuiti = N° 1 (Stera Attilio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 28-08-2020

DOMUSNOVAS, li 28-08-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li _____

L'INCARICATO
